

**ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA**

Rep. 221 (lavoratori, preposti, dirigenti) e 223 (DDL=Rspp) del 21.12.2011 – pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012

Entrata in vigore: 26 gennaio 2012

**TABELLA DI SINTESI**

ATTIVITA' FORMATIVA	LAVORATORI <sup>1</sup>	PREPOSTI	DIRIGENTI	DDL=RSPP	EFFETTUATA DA	ENTRO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
<b>Formazione generale</b> Lavoratori <sup>2</sup> (punto 4.) sui contenuti del titolo I D.Lgs. 81/08	<b>4 ore</b> Nel caso di nuovo rapporto di lavoro anche in settori diversi non va ripetuta e costituisce credito formativo permanente		-	-	Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza triennale Possibile l'e-learning	Per i <b>neoassunti</b> entro al massimo 60 gg dall'assunzione	Corsi coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, comma 1 lett. a) e con eventuali indicazioni provenienti dai CCNL di categoria
<b>Formazione specifica</b> Lavoratori <sup>3</sup> (punto 4.) sui contenuti dei titoli successivi al I D.Lgs. 81/08	<b>Attività a rischio:</b> <b>Basso = 4 ore, Medio = 8 ore, Alto = 12 ore</b> I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza che NON svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per Rischio Basso Nel caso di nuovo rapporto di lavoro nello stesso settore non va ripetuta e costituisce credito formativo permanente		-	-	Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza triennale.	Per i <b>neoassunti</b> entro al massimo 60 gg dall'assunzione	Corsi coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, comma 1 lett. b) e con eventuali indicazioni provenienti dai CCNL di categoria

<sup>1</sup> Anche con contratto di **somministrazione**

<sup>2</sup> Vale anche i **Preposti**

<sup>3</sup> Vale anche i **Preposti**

ATTIVITA' FORMATIVA	LAVORATORI <sup>1</sup>	PREPOSTI	DIRIGENTI	DDL=RSPP	EFFETTUATA DA	ENTRO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
<p><b>Formazione aggiuntiva Preposti (punto 5.)</b>            (la applicazione dei contenuti dell'Accordo per Dirigenti e Preposti è facoltativa ma costituisce corretta applicazione dell'Art. 37 c. 7 D. Lgs. 81/2008; in caso di percorso formativo differente il DDL deve dimostrare che la formazione è adeguata e specifica)</p>	-	<p><b>8 ore + verifica apprendimento</b>            La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda</p>	-	-	<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza triennale.            Possibile l'e-learning punti da 1 a 5 del punto 5.</p>	<p><b>18 mesi</b> dall'entrata in vigore dell'Accordo</p> <p>Per i <b>neoassunti</b> entro al massimo 60 gg dall'assunzione</p>	<p>Non sono previsti esoneri nell'accordo, ma le indicazioni dell'Accordo <u>non</u> sono vincolanti nel caso della formazione dei preposti (vedi art. 37 co. 2).            I corsi effettuati siano almeno coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, comma 7) e con eventuali indicazioni provenienti dai CCNL di categoria</p>
<p><b>Formazione Dirigenti<sup>4</sup> (punto 6.)</b>            (la applicazione dei contenuti dell'Accordo per Dirigenti e Preposti è facoltativa ma costituisce corretta applicazione dell'Art. 37 c. 7 D. Lgs. 81/2008; in caso di percorso formativo differente il DDL deve dimostrare che la formazione è adeguata e specifica)</p>	-	-	<p><b>16 ore + verifica appr.</b>            Costituisce credito formativo permanente ed è integralmente sostitutiva a quella dei lavoratori</p>	-	<p>Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza triennale.            Possibile l'e-learning per intera formazione</p>	<p><b>18 mesi</b> dall'entrata in vigore dell'Accordo in base a norme transitorie, ma 12 mesi in base a penultimo periodo punto 6 Accordo (<u>punto da chiarire</u>)</p> <p>Per i <b>neoassunti</b> entro al massimo 60 gg dall'assunzione</p>	<p>Le indicazioni dell'Accordo <u>non</u> sono vincolanti nel caso della formazione dei preposti (vedi art. 37 co. 2)            Per chi possiede una formazione ai sensi dell'art. 3 del DM 16.1.1997 effettuata dopo il 14.8.2003, o a corsi tenuti ai sensi dell'Accordo del 26.1.2006 – Modulo A</p>

<sup>4</sup> Dirigenti "ai fini della sicurezza"

ATTIVITA' FORMATIVA	LAVORATORI <sup>1</sup>	PREPOSTI	DIRIGENTI	DDL=RSPP	EFFETTUATA DA	ENTRO	ESONERI per CREDITI PREGRESSI
<b>Aggiornamenti formativi (punto 9.)</b>	6 ore			-	Da docenti interni o esterni all'azienda dotati di esperienza triennale, Possibile l'e-learning.	<b>5 anni</b> Per lavoratori e preposti la cui formazione è stata erogata da più di 5 anni dall'Accordo, l'aggiornamento va effettuato entro 12 mesi dalla pubblicazione dello stesso.	-
<b>Formazione di base Datore di Lavoro = RSPP</b>	-	-	-	<b>Attività a rischio:</b> Basso = 16 ore Medio = 32 ore Alto = 48 ore + verifica appr.	Solo soggetti formatori specifici punto 1 dell'accordo Anche con e-learning per due moduli (Modulo 1 Normativo e Modulo 2 Gestionale)	<b>90 giorni</b> dalla data di inizio attività (per nuove attività)	Per chi possiede una formazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai sensi dell'art. 3 del DM 16.1.1997;</li> <li>ai sensi dell'art. 32, c. 2,3,5 del D.Lgs. 81/08, effettuata nel rispetto dell'Accordo fra Stato e Regioni 26.1.2006.</li> </ul> Per i nominati RSPP ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 626/94 (prima del 31 dic. 1996)
<b>Aggiornamenti formativi Datore di Lavoro = RSPP</b>	-			<b>Attività a rischio:</b> Basso = 6 ore Medio = 10 ore Alto = 14 ore	Solo soggetti formatori specifici punto 1 dell'accordo Anche con e-learning.	A far tempo dalla data di pubblicazione dell'Accordo: <ul style="list-style-type: none"> <li>5 anni in generale,</li> <li>24 mesi per i RSPP nominati ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 626/94 (c.d. "esonerati")</li> </ul>	-